

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

n.60/2022

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio Facciolla, all'udienza del 14 gennaio 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1192/2020 R.G.

fra

(...)

RICORRENTE

e

Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona della Dirigente pro tempore, e IPSASR "Giustino Fortunato" rappresentato e difeso (---), presso i cui uffici, in Potenza,

piazza delle Regioni 1 domiciliario;

- RESISTENTI -

-

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 23.4.2020 e ritualmente notificato (...), docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato classe di concorso A051 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, in servizio presso (...), adiva il giudice del lavoro e, premesso di essere stato inquadrato all'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, a tutte le classi ubicate presso la sede distaccata di Lagopesole, frazione di Avigliano, contestava detto provvedimento in quanto nel precedente a.s. 2018-2019 aveva insegnato in classi ubicate presso la sede centrale di Potenza e solo un giorno a settimana presso classe ubicata nella sede di Lagopesole; essendo in possesso del punteggio più alto della graduatoria di istituto, in data 31.8.2019 aveva richiesto alla Dirigente la medesima assegnazione alle classi ubicate tutte nella sede centrale, e una nella sede di Lagopesole, come l'anno precedente, invocando anche l'applicazione del principio di continuità didattica. Con nota del 7.9.2019 il Dirigente scolastico rigettava la richiesta richiamandosi all'art. 25 DLgs 165/2001 e all'art. 1 co. 5 Legge 107/2015 oltre che a clausole del CCNL. invocava l'illegittimità del provvedimento di assegnazione per mancanza di motivazione e per il mancato rispetto della procedura di formazione delle classi e assegnazione ai docenti, e chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto ordinando all'Amministrazione l'assegnazione alle classi richieste presso la sede di Potenza e una nella sede di Lagopesole come per l'a.s. 2018-2019, nonché la condanna dell'Amministrazione alle spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituivano (...) e l'Ufficio Scolastico Regionale, eccependo preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti ai quali sono state assegnate le classi richieste dal ricorrente, e nel

merito invocando la legittimità dell'atto del Dirigente scolastico trattandosi di prerogativa dirigenziale e in considerazione del cd organico dell'autonomia, evidenziando che la parte sarebbe decaduta dall'azione in quanto proposta dopo i venti giorni dal provvedimento di assegnazione delle classi, per cui in caso di accoglimento del ricorso il principio della continuità didattica verrebbe di fatto violato con la sostituzione del docente ad anno scolastico in corso. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, sulle note di trattazione scritta delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico come da disposizioni emergenziali per COVID-19 vigenti.

2. La domanda merita accoglimento.

Va innanzitutto rilevata la sussistenza –rectius- permanenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente in quanto nel rapporto di pubblico impiego privatizzato la violazione delle regole procedurali, specificazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro, senza che su di lui gravi l'onere di provare la titolarità di un diritto soggettivo ad ottenere un provvedimento favorevole (Cass. 15 luglio 2011 nr. 15618).

Il ricorrente ben poteva far valere la violazione delle regole procedurali fissate per l'assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto degli articoli 7,10, 396 del decreto legislativo 297/94 e articolo 25 del decreto legislativo 165/2001, senza che a ciò fosse di ostacolo né la autonomia del dirigente scolastico nella attuazione dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto né il carattere non vincolante del parere del collegio dei docenti.

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'Amministrazione resistente, la valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata; il ricorrente aveva un interesse concreto ed attuale alla dichiarazione di inefficacia e/o nullità del provvedimento del dirigente scolastico di assegnazione delle cattedre, derivante dalla sua qualità di docente dell'Istituto e dall'interesse diretto al rispetto del principio di continuità didattica deliberato dal collegio dei docenti, che le derivava dalla mancata conferma dell'insegnamento svolto in alcune classi nel precedente anno scolastico.

Tanto premesso, il ricorrente lamenta la illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nella parte in cui ha proceduto alla sua assegnazione per l'a.s. 2019/2020 alle classi de (...) tutte presso la sede decentrata di Lagopesole, trasferendolo di fatto dalla sede centrale di Potenza, sede di insegnamento negli aa.ss. pregressi con completamento orario con una sola classe in Lagopesole; e quindi sedi e distribuzione delle classi presso le quali aveva garantito la continuità didattica degli alunni. Al suo posto, in forza del provvedimento impugnato, le classi erano state assegnate ad altri docenti succedanei per punteggio al ricorrente nella graduatoria di istituto e conseguente trasferimento dello stesso per tutte le classi della sede decentrata.

Denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione del combinato disposto degli artt. 7, 10 e 396 del D.Lgs. 297/94 e dell'articolo 25 del D.Lgs. 165, nonché, ai fini dell'informazione sindacale, dalle disposizioni contenute nell'art. 5 CCNL del 19.04.2018 e, in quanto compatibili, nell'art. 6 CCNL del 16.11.2007 applicabile per effetto del rinvio espresso operato dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19.04.2018, e nell'art. 3 co. 5 CCNL sulla mobilità.

La doglianza è fondata: se è vero che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, è altrettanto vero che tuttavia questi devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle

competenze del collegio dei Docenti e degli altri organi collegiali della scuola. tant'è che la circolare Miur del 1° settembre 2011 (nota Miur Prot. n. AOODGPER 6900 in atti) richiamata dalla parte ricorrente relativa all'assegnazione degli insegnanti non solo stabilisce che "il rispetto della continuità didattico-educativa dovrà essere considerato obiettivo prioritario", ma che il Dirigente Scolastico dovrà operare nell'attribuzione "in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o di Istituto ...", con ciò confermando quanto disposto proprio dall'art. 396 del D.Lgs. 209/94. Va da sé che, diversamente ragionando, l'ampio potere riconosciuto dalla legge al Dirigente finirebbe per svuotare di contenuto il riferimento alla "potestà" datoriale come delineata dall'art. 25 DLgs 165/2001, finalizzata ad assicurare la gestione unitaria dell'istituzione, organizzandone l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative rendendolo responsabile dei risultati del servizio.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, il comma 4 dell'art. 25 DLgs 165/2001 nell'attribuire al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, non significa attribuzione di un potere assoluto svincolato da parametri e criteri certi; e in ciò non si ravvisa alcuna illogicità bensì contemperamento di quel potere che altrimenti rischierebbe di sfociare in libero arbitrio.

Né il richiamo al principio dell'organico dell'autonomia secondo il quale ogni docente di un istituto può essere assegnato a qualunque plesso di questo, può giustificare una decisione del dirigente svincolata da congrua motivazione, nel caso di specie mancante, che addirittura è destinata *ab initio* a ledere il principio della continuità didattica. Il docente (...) nell'anno scolastico 2018/2019 aveva prestato attività lavorativa presso le classi I A, I B, II B, IV, della sede di Potenza con completamento orario nella classe IV B della sede di Lagopesole. Era del tutto logico e coerente con l'impianto normativo sin qui delineato assicurare la continuità didattica agli stessi studenti di dette classi per l'a.s. 2019-2020 come richiesto dal ricorrente.

Non si ravvisa alcuna motivazione nel provvedimento del dirigente scolastico in data 7.9.2019, non potendosi ritenere sufficiente e soddisfacente il mero richiamo a norme di legge e alla contrattazione collettiva, come al P.T.O.F. approvato dal Consiglio di Istituto che, al contrario, consente di verificare dal verbale del Collegio dei docenti in data 18.6.2019, su proposta del dirigente scolastico, venivano approvati all'unanimità i criteri di assegnazione dei docenti alle classi per l'a.s. 2019-2020, tra i quali, ai primi posti, la continuità didattica e l'anzianità di servizio.

Non è dato rinvenirsi motivazione alcuna per la quale il dirigente nell'esercizio della "potestà" ha inteso disattendere tali criteri anzi violandoli apertamente.

Il criterio della continuità didattica, come noto, è rivolto agli alunni, a tutela del loro interesse a non cambiare il docente già titolare dell'insegnamento negli anni pregressi, per la loro formazione.

Ne consegue la declaratoria di illegittimità del provvedimento dirigenziale in data 7.9.2019 e in accoglimento del ricorso, l'affermazione del diritto del ricorrente ad essere assegnato alle classi già dell'a.s. 2018-2019, per gli anni scolastici successivi, fino ad oggi.

In tal senso non è fondato il riferimento al tempo trascorso e alle nuove situazioni venutesi a creare in quanto il ricorrente presa contezza del provvedimento di assegnazione alle classi si è attivato l'11.9.2019 per l'accesso agli atti consentitogli il 10.10.2019 e quindi già ad a.s. avviato, e, all'esito, ha adito il giudice per rivendicare il diritto. Le nuove situazioni che si sono create nel frattempo lungi dall'incardinare un nuovo principio di continuità didattica – prima escluso dal dirigente- perché determinato dal provvedimento illegittimo *de quo agitur*. e perché i carichi di lavoro e i tempi "ordinari" della giustizia non possono gravare sul diritto del ricorrente.

Per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna della resistente alle spese di lite liquidate come in dispositivo in base al DM 37/2018 considerata la materia, la complessità bassa della causa, le fasi della lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) con ricorso depositato il 23.4.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento del Dirigente Scolastico in data 7.9.2019 e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione delle classi già richieste per l'a.s. 2019/2020 per gli anni scolastici successivi;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500,00, iva e cpa come per legge.

Potenza li 14 gennaio 2022